



**Bruxelles, 5 dicembre 2017
(OR. en)**

14481/17

**FISC 271
ECOFIN 957**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio
in data: 5 dicembre 2017
Destinatario: delegazioni

Oggetto: Relazione della Commissione sulla direttiva 2008/118/CE del Consiglio

- Conclusioni del Consiglio (adottate il 5.12.2017)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio concernenti la relazione della Commissione sulla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, adottate dal Consiglio nella sessione del 5 dicembre 2017.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
CONCERNENTI LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA
DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise e PRENDE ATTO dei risultati e delle raccomandazioni ivi riportati.
2. CONCORDA con la valutazione della Commissione secondo cui, nel complesso, l'attuale regime per la detenzione e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della direttiva 2008/118/CE funziona con efficacia ed efficienza, secondo modalità che sarebbero state impensabili senza un intervento a livello unionale.
3. È CONVINTO che, in generale, il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) abbia diminuito i costi riducendo il tempo necessario per il trattamento e la gestione dei documenti relativi alle accise, abbia semplificato la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e abbia ridotto il rischio di frodi.
4. OSSERVA tuttavia che talune norme che coprono settori rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/118/CE potrebbero, previa attenta analisi, essere ulteriormente migliorate, come indicato nella comunicazione della Commissione e nelle presenti conclusioni e, pertanto, SOSTIENE il proseguimento dei lavori finalizzati alla revisione della direttiva in questione.
5. PRENDE ATTO delle azioni di follow-up che la Commissione intende adottare, come indicato nella relazione, e RITIENE che le ulteriori azioni dovrebbero costituire una buona base per le modifiche future, al fine di migliorare i controlli sulle accise, rafforzare la lotta contro la frode e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici e le autorità fiscali.

6. RILEVA che, secondo la Commissione, il regime attualmente in vigore per il trasporto verso un altro Stato membro di prodotti già immessi in consumo è inefficiente, insufficiente a garantire la libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa nonché potenzialmente aperto all'evasione fiscale e alle frodi.
7. INVITA la Commissione ad esaminare ulteriormente se sia possibile apportare miglioramenti per quanto riguarda l'efficacia ed efficienza della direttiva 2008/118/CE, segnatamente in materia di regime di accisa assoluta per i movimenti da impresa a impresa, soprattutto nei casi in cui si possa stabilire che tale regime comporti un onere considerevole per le imprese, in particolare nel caso delle PMI, e che non sia compatibile con gli obiettivi della libera circolazione delle merci e del mercato unico (ad esempio uso eccessivo di documenti cartacei, variazioni tra i requisiti nazionali e mancanza di informazioni chiare sulle procedure nazionali). In questi casi, l'EMCS potrebbe essere adattato affinché copra i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di accisa assoluta; tuttavia, un'estensione dell'EMCS sarebbe da giustificarsi soltanto previa un'attenta analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto dell'obiettivo di mantenere costi ragionevoli per gli Stati membri in rapporto al beneficio di tale estensione.
8. OSSERVA che la mancanza di coerenza tra le procedure doganali e le procedure relative alle accise, sotto il profilo della terminologia utilizzata e per quanto riguarda l'utilizzo dell'esportazione seguita dal transito nonché il titolo di trasporto unico, crea confusione e incertezza giuridica e aumenta il rischio di frode e di evasione fiscale, SOSTIENE misure giuridiche volte a ripristinare tale coerenza in modo efficace ed equilibrato, garantendo che ciò non comporti un onere ingiustificato per le imprese e promuova la libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, tenendo conto nel contempo dell'obiettivo di prevenire la frode e l'evasione fiscale.
9. OSSERVA che l'anello mancante tra le procedure doganali e le procedure relative alle accise per l'esportazione di prodotti sottoposti ad accisa dà luogo a numerosi movimenti non chiusi e SOSTIENE le misure giuridiche e tecniche proposte dalla Commissione per rafforzare le procedure transfrontaliere, nonché per l'importazione.

10. RILEVA che gli scambi e la circolazione di prodotti soggetti ad accisa nell'UE potrebbero essere ulteriormente automatizzati migliorando i sistemi informatici esistenti. Tuttavia, nel perseguire tali obiettivi, si dovrebbero considerare le specificità delle economie degli Stati membri e le loro dimensioni.
11. RILEVA, riguardo all'eventuale introduzione di alcune semplificazioni per il monitoraggio della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a basso rischio, conformemente all'articolo 31 della direttiva, che tale possibilità dovrebbe essere sottoposta a un esame approfondito, valutando il rischio in termini di evasione fiscale di ciascun prodotto; RICONOSCE, tuttavia, la difficoltà di trovare un'intesa comune su cosa si intenda per circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a basso rischio.
12. RILEVA che, sebbene possa essere complicato trovare una soluzione comune sulle garanzie, sarebbe necessario esaminare ulteriormente i casi di eventuale distorsione della concorrenza, al fine di stabilire se sia possibile definire in modo più preciso i requisiti per l'autorizzazione a fabbricare, detenere e movimentare prodotti sottoposti ad accisa, nonché i requisiti minimi o le condizioni per la garanzia del pagamento dell'accisa.
13. INVITA la Commissione a valutare se sia possibile apportare ulteriori miglioramenti alla regolamentazione relativa alle accise in materia di commercio a distanza di prodotti alcolici e prodotti del tabacco, tra l'altro, attraverso la revisione di norme sull'utilizzo di rappresentanti fiscali, nonché garantendo condizioni di concorrenza eque per gli operatori nazionali grazie ad un adeguato pagamento delle imposte.
14. INVITA la Commissione a valutare le possibilità di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 32 della direttiva sui livelli indicativi per l'uso personale di bevande alcoliche e tabacco, facendo sì che ne sia mantenuta l'adeguatezza allo scopo, per conciliare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di tutela della salute. Tale lavoro potrebbe anche comprendere uno studio di fattibilità sull'introduzione di limiti quantitativi per il trasporto intracomunitario di tali prodotti, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
15. RITIENE che sia utile discutere ulteriormente il regime normativo sugli ammanchi, gli eccessi e altre eccezioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e, in tale contesto, valutare se la direttiva potrebbe contenere una definizione più chiara di conclusione della circolazione.

16. RILEVA che si dovrebbe esaminare anche, in tale contesto, una serie di altre questioni al fine di determinare se la Commissione possa proporre modifiche alla direttiva, quali l'introduzione, ove possibile, di definizioni chiare e di norme relative alla "durata del tragitto" (la durata della circolazione in sospensione dall'accisa), l'eventuale definizione comune del luogo di consegna diretta, e la previsione di un miglior funzionamento dell'articolo 41 della direttiva.
17. SOTTOLINEA, in tale contesto, che è auspicabile tener presente il principio guida secondo cui il regime per la detenzione e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non dovrebbe distorcere la concorrenza, intralciare la libera circolazione di tali prodotti all'interno dell'UE né ostacolare la riscossione delle imposte o agevolare le frodi fiscali.
18. CHIEDE che la Commissione, tenendo conto delle presenti conclusioni del Consiglio nonché degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2008/118/CE, intraprenda tutti gli studi del caso e, dopo aver effettuato le analisi tecniche pertinenti, consultazioni pubbliche e una valutazione di impatto, presenti nel 2018 al Consiglio un'adeguata proposta legislativa o, qualora ritenga di non presentare una proposta, informi il Consiglio dei motivi.
